

Allegato "e" al  
n. 7993 del Fascicolo

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**  
**Destination Florence Convention & Visitors Bureau**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
**- Denominazione e sede -**

1. È costituita la Fondazione denominata "DESTINATION FLORENCE CONVENTION & VISITORS BUREAU " con sede sociale in Firenze.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

**Articolo 2**  
**- Scopo -**

1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura dell'ospitalità turistica nel territorio toscano e in particolare a Firenze e nell'area metropolitana di Firenze, al fine di far diventare il territorio meta turistica sempre più attrattiva; propone una gestione unitaria delle azioni di implementazione delle politiche per il turismo, fra cui la pianificazione strategica, lo sviluppo di prodotti turistici, la promozione e il marketing.
2. La Fondazione si propone altresì di divenire "Hub tecnologico" di riferimento del territorio in materia turistica.
3. La Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo, e in particolare:
  - a) diffondere, con la sensibilizzazione degli operatori, delle Pubbliche Amministrazioni e delle popolazioni locali, la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica;
  - b) valorizzare il ruolo delle comunità locali anche nella definizione di linee programmatiche di uno sviluppo turistico sostenibile;
  - c) promuovere la conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell'ambito del territorio metropolitano e regionale per progetti specifici, anche

- mediante ricerche di mercato e statistiche, allo scopo di orientare l'offerta di prodotti turistici e le politiche di marketing;
- d) svolgere attività di supporto alle funzioni di accoglienza e promozione turistica e di studio e ricerca che abbiano ad oggetto la promozione del turismo congressuale e d'affari, del turismo legato al *destination wedding*, alla permanenza di cittadini temporanei/studenti, al turismo sportivo;
  - e) promuovere la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati al fine di ottimizzare l'uso delle risorse secondo una logica di integrazione e di specializzazione dell'offerta turistica delle aree, anche per la creazione di filiere produttive e di economie di rete con particolare attenzione alle medie, piccole e micro imprese;
  - f) supportare le pubbliche amministrazioni competenti in materia nella definizione e sviluppo delle linee strategiche in materia di accoglienza e di promozione turistica;
  - g) promuovere l'immagine complessiva del turismo nell'area territoriale di riferimento, valorizzando sui mercati nazionali e internazionali l'immagine delle destinazioni della Città di Firenze e dei Comuni della Area Metropolitana;
  - h) incrementare la crescita dell'attrattività delle destinazioni con la promozione on line, l'informazione e l'accoglienza turistica;
  - i) sostenere la diffusione dell'innovazione a supporto dei prodotti turistici territoriali, migliorandone la gestione e il servizio al turista anche concorrendo a sviluppare strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio.
  - j) ricevere contributi finanziari per la realizzazione delle attività istituzionali;
  - k) svolgere attività commerciali esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, come ad esempio l'erogazione di servizi di prenotazione, vendita e prevendita, anche online, di biglietti per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e di intrattenimento;
  - l) promuovere e valorizzare le risorse turistiche anche attraverso la diretta realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi volti ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno e la permanenza, anche sostenendo l'integrazione tra gli operatori della filiera stessa;
  - m) promuovere e, anche direttamente, gestire, gli attrattori storico-culturali, paesaggistici e ambientali presenti nel territorio, incentivando l'adozione di modelli di gestione compatibili con l'esigenza di conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
  - n) svolgere ogni altra attività che sia ritenuta idonea o di supporto al perseguimento delle finalità.

4. Per il raggiungimento di tale finalità la Fondazione potrà svolgere, strumentalmente e senza scopo di lucro, qualsiasi attività diretta a favorire la scelta del territorio toscano e in particolare di Firenze, della Città Metropolitana Fiorentina, quale sede di eventi congressuali, espositivi, fieristici, di affari e di turismo, nel rispetto della normativa vigente.
5. I servizi promozionali e organizzativi potranno essere svolti, oltre che a favore dei soci, anche a favore di altri Enti ed operatori del settore, a fronte di specifica copertura finanziaria.

**Articolo 3**  
**- Attività strumentali -**

1. La Fondazione si riserva, al fine del miglior perseguimento degli scopi statuari, la facoltà di svolgere ogni attività, consentita dalla legge, inerente, connessa o comunque strumentale rispetto a quella principale. In particolare, la Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi statuari, potrà svolgere tutte le attività connesse agli scopi statuari, in quanto integrative degli stessi e nei limiti consentiti dalla legge, ed effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile al perseguimento degli scopi statuari, nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative di volta in volta in vigore.
2. A titolo meramente esemplificativo e non tassativo la Fondazione può, fra l'altro:
  - a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;
  - b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
  - c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture culturali o di ricerca delle quali le sia affidata la gestione;
  - d) promuovere o svolgere attività di ricerca, consulenza e trasferimento tecnologico.

**TITOLO II**  
**SOCI**

**Articolo 4**  
**-- Fondatori --**

1. Sono soci Fondatori il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze e possono diventare tali solo altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste ai punti 3 e 4 dell'art. 5 dello Statuto.

**Articolo 5**  
**– Categorie di Soci –**

1. Sono Soci della Fondazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono al loro raggiungimento anche mediante la loro partecipazione personale e diretta alle sue attività di studio, ricerca e documentazione, accettano il presente Statuto e abbiano fatto domanda di adesione accolta dagli organi statuari.
2. Sono Soci tutti coloro che:
  - a) al momento della trasformazione del Consorzio "DESTINATION FLORENCE CONVENTION AND VISITORS BUREAU S.C.R.L." in Fondazione risultavano in regola con il pagamento della quota sociale fino al 2023;
  - b) hanno votato, anche per delega, a favore – o comunque non hanno espresso voto contrario – della delibera di trasformazione del Consorzio "DESTINATION FLORENCE CONVENTION AND VISITORS BUREAU S.C.R.L." in Fondazione e di approvazione del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il Comitato di Indirizzo e con il parere favorevole della maggioranza dei membri espressi dai soci Fondatori, può attribuire la qualifica di Socio, secondo le qualificazioni previste nel presente articolo in ragione:
  - a) della natura pubblica o privata del richiedente;
  - b) della rilevanza del suo contributo scientifico o organizzativo all'attività della Fondazione;
  - c) dei meriti acquisiti nel campo di attività della Fondazione;
  - d) dell'entità del suo contributo al patrimonio della Fondazione.
4. Si acquista la qualifica di Socio solo successivamente al versamento della quota a Fondo di Dotazione e della quota annuale di partecipazione.
5. Sono soci **Partner** tutti i soggetti che apportano un contributo fondamentale al perseguimento degli scopi statuari.
6. Sono soci **Onorari** tutti i soggetti meritevoli o strategici per le attività della Fondazione a prescindere dal contributo in denaro, che potrà essere anche simbolico.
7. Sono soci **Promotori** quei soggetti di particolare rilievo nel comparto turistico, congressuale, wedding e più in generale nell'incoming e servizi turistici della città, che hanno un ruolo trasversale rispetto a tutta la filiera e che intendono dare un contributo


significativo alle attività della Fondazione.

8. Sono soci **Sostenitori** le strutture ricettive, gli hotel e tutti i soggetti che desiderino avere maggiore visibilità e coinvolgimento nel comparto turistico, congressuale, wedding e più in generale nell'incoming e servizi turistici della città e nelle attività specifiche della Fondazione.
9. Sono soci **Ordinari** tutte le aziende che operano nel comparto turistico, congressuale, wedding e più in generale nell'incoming e servizi turistici della città.
10. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di Indirizzo, stabilisce annualmente la quota annuale di partecipazione di ogni categoria di socio.

#### Articolo 6

#### – Perdita dalla qualità di Socio e Recesso –

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza di cui al comma seguente, dichiara la perdita della qualità di Socio nei seguenti casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, quali:
  - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo Statuto;
  - b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con gli obblighi di correttezza e di leale collaborazione;
  - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. La perdita della qualità di Socio è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza semplice nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma, e con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri nei casi di cui alle lettere b) e c).
3. Tutti i Soci, inclusi i Fondatori, possono in qualsiasi momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte per l'anno in corso.
4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso decorre dall'anno successivo a quello in cui se ne fa richiesta.



### **TITOLO III ORGANIZZAZIONE**

#### **Articolo 7**

#### **– Organi della Fondazione –**

1. Gli organi della Fondazione sono:
  - b) Assemblea dei Soci;
  - c) Consiglio di Amministrazione;
  - d) Presidente;
  - e) Collegio dei Revisori;
  - f) Comitato di Indirizzo.

#### **Articolo 8**

#### **– Assemblea dei Soci –**

1. Alla convocazione delle Assemblee provvede il Presidente. La convocazione è effettuata mediante comunicazione ai Soci della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è comunicato per posta elettronica, fax o lettera raccomandata, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e la partecipazione può essere autorizzata anche in audio o in videoconferenza. Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo, la data e l'ora della riunione in seconda convocazione, qualora in prima convocazione non fosse raggiunto il quorum necessario per deliberare.
2. Quando la convocazione dell'Assemblea è richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione ovvero da un quinto dei Fondatori o da un quarto dei Soci, il Presidente vi provvede senza indugio convocando la riunione per una data non posteriore a venti giorni dalla richiesta, e inserendo in ogni caso nell'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti. Ove il Presidente non provveda tempestivamente, la convocazione può essere validamente disposta da qualunque membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di partecipazione alla Fondazione. Anche i Soci Onorari hanno comunque diritto di intervenire.
4. Ogni Socio in regola col pagamento della quota annuale di partecipazione ha diritto ad un voto. Ciascun Socio potrà farsi rappresentare da altro Socio, conferendogli una delega scritta. È ammesso il voto per corrispondenza, anche in formato elettronico, su proposte di deliberazioni comunicate a tutti i Soci almeno sette giorni prima della riunione

dell'Assemblea. Il voto per corrispondenza non è ammesso per questioni concernenti persone.

5. L'Assemblea, ferme le altre competenze attribuitegli dallo Statuto, deve essere convocata almeno una volta all'anno per approvare annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto.
6. L'Assemblea delibera eventuali modifiche statutarie, nonché l'eventuale scioglimento della Fondazione, con le maggioranze previste all'art. 20.1.
7. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera, salvo quanto al punto precedente, a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati. È comunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.
8. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. È comunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci Fondatori.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, ovvero da altra persona nominata dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
10. Delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dovrà essere redatto verbale da annotare nel relativo libro, a cura del Presidente. Il verbale resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

#### Articolo 9

#### – Consiglio di Amministrazione –

1. L'Assemblea Ordinaria della Fondazione determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra un minimo di tre e un massimo di cinque, compreso il presidente. Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria fra i Soci ai sensi del comma successivo.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati per un numero pari alla maggioranza degli stessi, ovvero due in caso di Consiglio di tre membri oppure tre nel caso di Consiglio di cinque membri, tramite nomina diretta da parte dei Soci Fondatori: nel caso di Consiglio composto da tre membri, il Presidente viene nominato dal Comune di Firenze e un membro del Consiglio di Amministrazione dalla Città Metropolitana di Firenze; nel caso di Consiglio composto da cinque membri, il Presidente ed un membro del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Comune di Firenze e un altro membro del Consiglio di Amministrazione dalla Città Metropolitana di Firenze. Nel caso di Consiglio composto da tre membri, il terzo viene nominato dai Soci Partner. Nel caso di Consiglio composto da cinque membri, uno dei restanti membri è nominato dai Soci Partner ed uno dai Soci Promotori.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale della Fondazione, su proposta motivata del Presidente, determinandone i poteri ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente statuto. Il Direttore Generale resta in carica 3 anni ed è rinominabile. Il Vicepresidente della Fondazione è nominato dal Comitato di Indirizzo.
4. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione in caso di impedimento del Presidente o per sua delega.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere rieletti.
6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, anche per rinuncia, un componente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione. I componenti nominati dai Soci Fondatori devono essere sostituiti su designazione dei Soci Fondatori. Il componente del Consiglio così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio decade e il Presidente, anche se dimissionario, procede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali.
7. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante e-mail, fax o lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o in altre forme ritenute idonee dal Presidente. In caso di urgenza, si provvede con comunicazione da spedirsi almeno un giorno libero prima. Il Consiglio può riunirsi anche al di fuori della sede sociale.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, spetta al Consiglio:
  - a) stabilire le iniziative da assumere o promuovere, per la migliore attuazione dello scopo sociale;
  - b) adottare tutte le più opportune delibere per l'utilizzazione e conservazione del patrimonio della Fondazione, periodicamente determinandone la consistenza;
  - c) sottoporre all'Assemblea, sentito il Comitato di Indirizzo, le linee generali del programma di attività della Fondazione per l'approvazione;
  - d) licenziare la proposta di bilancio annuale, comprendente il conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione di missione, nonché sul budget, da presentare al Comitato di Indirizzo ai fini dell'approvazione;
  - e) accettare i contributi volontari offerti dagli associati;


- f) accettare lasciti e liberalità di terzi;
  - g) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci, nonché sulla attribuzione della qualifica di Socio;
  - h) definire i poteri delegati al Presidente o al Direttore Generale.
10. Quando un componente del Consiglio di Amministrazione, alla luce delle norme previste dal codice etico e dalla normativa vigente, riconosce l'esistenza di proprie situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con riguardo a singole iniziative promosse dalla Fondazione o sottoposte alle valutazioni dei suoi organi, le dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione.
11. Tutte le cariche previste dal presente articolo sono gratuite.

**Articolo 10**  
**– Presidente –**

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comune di Firenze.
2. Il Presidente dura in carica un triennio e può essere rieletto. La carica è gratuita.
3. Spetta al Presidente la rappresentanza legale della Fondazione di fronte all'autorità giudiziaria e amministrativa ed ai terzi in genere, con facoltà di conferire procure, deleghe e mandati anche a persone estranee alla Fondazione per la trattazione di specifici affari, e con facoltà anche di riscuotere elargizioni, contributi e somme da chiunque per qualsiasi titolo, rilasciando valida quietanza di quanto incassato.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di impedimento nello svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente.

**Articolo 11**  
**– Direttore Generale –**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie nell'ambito di soggetti aventi specifica esperienza e competenza nei settori rientranti negli scopi della Fondazione.
2. Con la deliberazione di nomina, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso del direttore generale.
3. Il Direttore provvede:

A circular stamp with illegible text inside, overlaid with a handwritten signature in black ink.A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

- a) a dare attuazione a tutte le deliberazioni degli organi della Fondazione;
  - b) a dirigere e coordinare l'attività di competenza della Fondazione, con piena autonomia di gestione, rendendo conto al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta;
  - c) a redigere il budget, sulla base del programma dettagliato delle attività di cui alla lettera precedente e a presentare il bilancio di esercizio secondo quanto previsto all'art.18 del presente Statuto;
  - d) a svolgere tutti gli ulteriori incarichi allo stesso attribuiti o delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato di Indirizzo.
4. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, senza avere diritto di voto.

**Articolo 12**  
**– Collegio dei Revisori –**

1. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria, in particolare sulla gestione delle entrate e del patrimonio della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all'elenco dei revisori, uno dei quali viene nominato dai Soci Partner, uno dal Comitato di Indirizzo, mentre il Presidente del Collegio viene nominato dal Comune di Firenze.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i membri sono rinnovabili.
4. I componenti dell'organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo.

**Articolo 13**  
**– Comitato di Indirizzo –**

1. Il Comitato di indirizzo è l'Organo Collegiale strategico, al quale competono gli atti fondamentali di indirizzo della Fondazione.
2. Il Comitato di Indirizzo è composto da 21 membri.
3. I componenti del Comitato di Indirizzo restano in carica tre anni, possono essere riconfermati e revocati per giusta causa o per il venir meno del rapporto fiduciario.
4. I componenti cessati per qualunque causa nel corso del mandato sono sostituiti e i sostituti,

nominati dall'Assemblea, durano in carica fino alla scadenza naturale del Comitato di Indirizzo.

5. L'Organo Amministrativo è invitato permanente alle riunioni del Comitato di Indirizzo con diritto di parola.
6. I membri del Comitato di indirizzo sono eletti dall'Assemblea: i Soci Fondatori hanno diritto a 3 membri, i Soci Partner hanno diritto a designare un membro del Comitato, i Soci Promotori hanno diritto ad un numero di membri pari al 50% del totale, i Soci Sostenitori hanno diritto ad un numero di membri pari al 20% del totale, mentre gli altri sono di piena competenza della Assemblea. Il Presidente del Comitato di indirizzo viene nominato dall'Assemblea.
7. Il Presidente del Comitato di Indirizzo partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con ruolo consultivo.

#### Articolo 14

#### – Poteri del Comitato di Indirizzo –

1. Il Comitato di Indirizzo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione medesima effettuata dall'Organo Amministrativo.
2. In particolare:
  - a) esamina le linee generali dell'attività della Fondazione, da presentare alla Assemblea;
  - b) approva sia il budget, sia il bilancio di esercizio della Fondazione;
  - c) approva o modifica eventuali regolamenti della Fondazione, quando richiesto dall'Organo Amministrativo;
  - d) nomina il Vicepresidente della Fondazione;
  - e) nomina un membro effettivo del Collegio dei Revisori che non riveste la funzione di Presidente dell'organo di controllo;
  - f) esprime il proprio parere non vincolante in ordine all'accettazione di eredità e legati.
3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal suo Presidente mediante e-mail, fax o lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o in altre forme ritenute idonee dal Presidente. In caso di urgenza, si provvede con comunicazione da spedirsi almeno un giorno libero prima. Il Comitato può riunirsi anche al di fuori della sede sociale.
4. Le riunioni del Comitato di Indirizzo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Comitato sono adottate a maggioranza

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

dei presenti. È comunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri designati dai Soci Fondatori.

5. Le cariche previste dal presente articolo sono gratuite.

#### **TITOLO IV PATRIMONIO E BILANCIO**

##### **Articolo 15 – Patrimonio –**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  - a) dalla dotazione iniziale in beni e valori esistenti, all'atto della costituzione della Fondazione;
  - b) dai conferimenti di beni mobili e immobili, lasciti, liberalità ed acquisti, a qualsiasi titolo realizzati, che pervengano da enti o da privati, con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale;
  - c) dagli eventuali avanzi della gestione.
  - d) dalle quote destinate al Fondo di Dotazione conferite dai nuovi soci.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
3. In caso di destinazione alla Fondazione di beni mobili e immobili, lasciti e liberalità per il perseguimento di specifiche finalità, diverse dallo scopo proprio della Fondazione, si applica l'articolo 32 del codice civile.

##### **Articolo 16 – Entrate della Fondazione –**

1. La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  - a) quote e contributi dei Soci, nonché eventuali contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al finanziamento o al sostegno di specifici programmi di studio, ricerca, formazione o documentazione, comunque progettati e realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, se specificamente destinati all'attività di gestione, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- i) proventi derivanti dagli impieghi del patrimonio della Fondazione o dalla alienazione di beni mobili o immobili non strumentali;
- j) altre entrate.

#### **Articolo 17**

##### **– Divieto di distribuzione dei proventi e degli avanzi di gestione –**

1. I proventi dell'attività e l'eventuale avanzo di gestione non saranno in nessun caso distribuibili, direttamente o indirettamente, tra i Soci e devono essere reinvestiti in attività istituzionali previste dal presente statuto. In attesa di essere reinvestiti possono essere, al termine di ogni esercizio finanziario, riportati a nuovo o accantonati come riserva.

#### **Articolo 18**

##### **– Esercizio Finanziario –**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di Indirizzo approva il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché da una relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Comitato di Indirizzo nei termini previsti per le società per azioni.
4. Il Comitato di Indirizzo approva, inoltre, il budget relativo al futuro esercizio finanziario



della Fondazione, mentre il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di Indirizzo, determina l'ammontare delle quote di partecipazione per l'anno successivo.

**Articolo 19**  
**– Scritture contabili e Libri della Fondazione –**

1. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili.
2. Presso la sede della Fondazione sono conservati l'elenco dei Soci distinti nelle loro diverse categorie, i documenti contabili ed extracontabili previsti dalle normative vigenti ed i seguenti libri della Fondazione:
  - a) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 20**  
**– Estinzione della Fondazione –**

1. Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione ai sensi dell'art. 30 c.c., l'Assemblea dovrà nominare un liquidatore con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto, comprendente almeno la metà più uno dei Soci Fondatori aventi diritto al voto.
2. Al termine della fase di liquidazione, le attività residue saranno, con delibera dell'Assemblea, devolute ad enti o istituzioni che perseguono fini di utilità o solidarietà sociale, salvo diversa destinazione consentita dalla legge.

**Articolo 21**  
**– Disposizioni Transitorie –**

1. I primi componenti degli organi della Fondazione e la relativa durata saranno stabiliti in sede di atto di trasformazione.

**Articolo 22**

**– Disciplina delle modificazioni dello Statuto –**

1. Le disposizioni del presente statuto, ad esclusione delle norme che disciplinano lo scopo della Fondazione e il regime della devoluzione del patrimonio nel caso di estinzione della Fondazione, possono essere modificate con delibera dell'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista all'art. 20.1.
2. Nel caso di trasformazione della Fondazione in Società di capitale le quote corrispondenti ai versamenti al Fondo di Dotazione, nei limiti e agli effetti dell'art. 2500 octies c.c., vengono riattribuite ai Soci stessi.

**Articolo 23**

**– Norma finale –**

1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.A handwritten signature in black ink, consisting of a few stylized characters.